

## ISTITUTI DEFLATTIVI

## ***Ambito soggettivo della consultazione semplificata***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Seminario di specializzazione

### **Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari in attuazione della Riforma fiscale**

Scopri di più

Con le modifiche alla disciplina dello **Statuto del contribuente** (L. 212/2000), apportate dal D.Lgs. 219/2023 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024), attuativo degli [articoli 4 e 17, L. 111/2023](#) (legge delega di riforma fiscale), è stato inserito l'[articolo 10-nonies, L. 212/2000](#), dedicato alla nuova **consultazione semplificata**. Si tratta di un istituto di “dialogo” con l’Amministrazione finanziaria **del tutto nuovo**, e che nella legge delega è individuato come **servizio di “interlocuzione rapida”**. Detto servizio si concretizza con **l’accesso ad una banca dati**, in cui saranno contenuti **tutti i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate** (circolari, risoluzioni, ecc.), consultando la quale il contribuente **dovrebbe trovare la risposta al quesito fornito**.

Dal punto di vista soggettivo, il nuovo istituto è riservato alle **persone fisiche**, anche non residenti, ed a tutte **le società Irpef di cui all’articolo 5, Tuir** (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) che applicano il **regime di contabilità semplificata**. In relazione alle “persone fisiche”, è necessario chiarire che, in tale ambito, **devono essere ricomprese le imprese individuali** (in regime di contabilità semplificata), nonché **gli esercenti arti e professioni**. In tal modo, rientrano nel perimetro soggettivo **tutti i soggetti Irpef**, individuali o collettivi di cui all’[articolo 5, Tuir](#), che possono adottare, in **presenza dei relativi requisiti**, il regime di **contabilità semplificata**.

Se lo spirito della norma è quello di risolvere, in modo rapido, i **quesiti di natura fiscale delle piccole imprese**, in quanto ripetitivi e circoscritti, forse sarebbe stato il caso di **ampliare la categoria dei soggetti**, anche **a quelle imprese che**, pur avendo i requisiti per l’adozione della contabilità semplificata, **hanno preferito optare per la contabilità ordinaria**. Anche per tali ultimi soggetti, le questioni fiscali che si pongono nella quotidianità **dovrebbero essere “ripetitive” e trovare conforto in documenti di prassi già emanati** dall’Agenzia delle entrate.

L’inserimento di questo nuovo istituto di “dialogo” con l’Amministrazione finanziaria **dovrebbe comportare anche una riduzione del numero di istanze di interpello**, in quanto la consultazione della banca dati dovrebbe **soddisfare la richiesta del “piccolo” contribuente**, senza la necessità di presentare l’istanza di interpello. Tuttavia, l’istituto in questione **non è alternativo**

**all'interpello**, ma è una condizione di **ammissibilità di quest'ultimo**, che sarà presentabile solo in caso di **esito infruttuoso della consultazione semplificata**.

Nel caso in cui il contribuente ottenga una **risposta alla sua richiesta**, la stessa sarà comunicata al contribuente, **producendo effetti più limitati rispetto alle a quelle derivanti dalle istanze di interpello**.

È stabilito, infine, che si applichi l'[articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente), secondo cui *“non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”*.

In buona sostanza, alla luce delle modifiche apportate dalla riforma fiscale allo Statuto del contribuente, è **possibile individuare per le persone fisiche e per le imprese** (individuali e collettive) in regime di contabilità semplificata **due livelli di dialogo** con l'Amministrazione finanziaria:

- un **procedimento rapido e semplificato** per la risposta a quesiti più ricorrenti e che sono già stati oggetto di interesse da parte dell'Agenzia delle entrate (consultazione semplificata);
- **l'istituto dell'interpello**, attivabile solo in caso di esito negativo della consultazione semplificata, a cui viene riservata la trattazione di tematiche caratterizzate da profili di effettiva novità.